



L. 431/98 ART. 11
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
ANNO 2010

ART. 1
NORMA GENERALE

La Legge 9.12.1998, n. 431, all'art. 11, ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato alla concessione di contributi a sostegno totale o parziale, in base alle condizioni di reddito dei richiedenti, degli oneri finanziari per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie che si trovino in condizioni di disagio economico.

Con deliberazione n. 24/16 del 23.4.2008 la Giunta Regionale ha approvato i criteri per la individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2008 di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Con il presente bando di concorso vengono disciplinate le modalità di attribuzione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito ai sensi della L. 431/98, art. 11, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti alle famiglie in condizioni di disagio economico.

I contributi di cui al presente bando sono destinati a integrare i canoni di locazione per l'anno 2010.

L'ammontare massimo di contributo concedibile ai singoli beneficiari, così come stabilito dal D.M.LL.PP. del 7 giugno 1999, è pari al

- € 3.098,74 per la fascia "A" e
- € 2.320,00 per la fascia "B".

ART. 2
DESTINATARI

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

La locazione deve:

- Risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- Sussistere al momento di presentazione della domanda;
- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 (abitazioni signorili, ville); sono pertanto ammesse le categorie catastali A1 (I-II), A2 (I-II).

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio comunale.

Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Sono altresì esclusi gli assegnatari di alloggi di Edilizia residenziale pubblica assoggettati al canone di edilizia convenzionata.

L'immobile in relazione al quale si richiede il beneficio, deve risultare regolarmente censito ai fini ICI e ai fini TARSU. L'Ufficio si riserva al riguardo la possibilità di richiedere ai soggetti ammessi alla prestazione ricevuta dei relativi versamenti.

Avranno precedenza nell'assegnazione dei contributi i soggetti nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio dell'immobile.

ART. 3

REQUISITI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) (**Fascia A**) avere un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 11.985,22), rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;
- b) (**Fascia B**) - avere un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 12.943,98, tenendo conto della composizione del nucleo familiare interessato (+19% per un nucleo familiare con 1 o 2 persone, +43% con tre persone, +67% con 4 persone e +75% con 5 o più persone):

Numero componenti nucleo familiare	Limite di reddito
1 o 2 persone	€ 15.403,33 (+19%)
3 persone	€ 18.509,89 (+43%)
4 persone	€ 21.616,44 (+67%)
5 o più persone	€ 22.651,96 (+75%)

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00;

ART. 4

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto, il *nucleo familiare* è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n° 223.

ART. 5

DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Il reddito di tale nucleo va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al presente punto si precisa che:

- le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura;
- ogni componente del *nucleo familiare* viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenne;
- la situazione economica e patrimoniale è quella relativa all'anno di presentazione dell'ultima dichiarazione fiscale (anno 2009).

ART. 6 DOCUMENTAZIONE

Gli aspiranti beneficiari dovranno inoltrare domanda di partecipazione al presente bando di concorso, sui moduli appositamente predisposti e distribuiti presso gli Uffici dei Servizi Socio Culturali, entro e non oltre il **2 luglio 2010**.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;
2. copia del **modello F23** relativo al versamento dell'**imposta annuale di registrazione** riferita all'ultimo anno;
3. copia della dichiarazione dei redditi di ciascun componente il *nucleo familiare*, riferita all'anno 2009 o, in alternativa, autocertificazione del reddito imponibile di ciascun componente il *nucleo familiare*;
4. copia dell'ultima ricevuta di pagamento del canone di locazione;
5. copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità;

Ai fini della concreta assegnazione delle somme spettanti, i fruitori del beneficio dovranno produrre copia delle ricevute di pagamento canone per tutti i mesi di riferimento del beneficio stesso.

ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A):

Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare	= € 10.000,00
Canone annuo effettivo	= € 3.600,00
Canone sopportabile	= € 10.000,00 x 14% → = € 1.400,00;

Ammontare massimo del contributo = **Canone annuo effettivo** - **Canone sopportabile**.

Quindi:

Ammontare del contributo da concedere = **€ 3.600,00** - **€ 1.400,00** = **€ 2.200,00;**

ART. 8 MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo può essere incrementato fino ad un massimo del **25%** per i nuclei familiari che includono **ultra sessantacinquenni, disabili con invalidità superiore al 67%** o per altre analoghe situazione di particolare **debolezza sociale** così come indicate dall'art. 4 della legge 9.11.1991, n° 381 *invalidi fisici, psichici e sensoriale, ex degenti degli istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.*

ART. 9

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Responsabile del competente Ufficio procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non sono ritenute valide e pertanto escluse.

La graduatoria viene predisposta sulla base del computo delle diverse tipologie di reddito in eguale misura col solo **abbattimento del reddito familiare di € 516,46 per ogni figlio a carico** in applicazione delle vigenti norme sull'edilizia agevolata e sovvenzionata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 10

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S., del relativo finanziamento.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute, in fotocopia, di pagamento del canone di locazione o, in alternativa, per chi non fosse in grado di produrle, dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo dei canoni di locazione per l'anno 2010.

ART. 11

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n° 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con particolare riguardo alle dichiarazioni nelle quali si **autocertifica un reddito pari a zero o inferiore al canone annuo sostenuto**, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

ART. 12

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e 109/98 nonché ai relativi decreti di attuazione.

AREA SOCIO CULTURALE
IL RESPONSABILE
DR. Mario Corrias